

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BLOISE, CODIGNOLA e CASTELLACCIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1969

Modifica dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificata con legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Da tempo e in varie sedi è stata avanzata l'esigenza di riformare a tutti i livelli gli organi di democrazia scolastica e, fra essi, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tale esigenza, sottolineata dalla Commissione d'indagine della scuola, costituita a norma della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è stata confermata dal « Piano Gui » e riconosciuta anche dal Governo, che nella scorsa legislatura, nel corso della discussione del disegno di legge n. 2708 (modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione) accettò come raccomandazione un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Finocchiaro e Codignola, col quale si invitava il Governo « a predisporre le iniziative legislative opportune per consentire che anche le elezioni dei componenti per la terza sezione del Consiglio superiore avvengano col sistema delle elezioni di primo grado ».

L'invito rivolto al Governo col predetto ordine del giorno trovava ragion d'essere nella difformità di procedure che caratterizzavano, e caratterizzano tutt'ora, le ele-

zioni dei rappresentanti del personale insegnante e direttivo nella seconda e nella terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Invero, in base alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificata dalla legge 2 agosto 1957, n. 699, le elezioni sono tenute in modo diverso, in quanto per la seconda sezione (istruzione secondaria) esse avvengono in primo grado, mentre per la terza sezione (istruzione elementare) sono di secondo grado.

La difformità innanzi indicata non sembra giustificata. Sul piano della democrazia sostanziale, le elezioni di secondo grado non consentono la manifestazione genuina della volontà dell'elettorato: a parte il fatto che allorquando le elezioni sono di secondo grado, non esiste tra elettore ed eletto in secondo grado quel rapporto diretto senza il quale la democrazia è vuota di ogni significato, c'è da osservare che il sistema per la designazione degli elettori di primo grado è tale da notevolmente ridurre o escludere le minoranze. In realtà, ove le minoranze non riescano in sede provinciale a reperire il prescritto numero di firme per la presentazione di una lista, esse si trovano nella

impossibilità di manifestare la loro vera volontà perchè sono costrette o a non partecipare alla votazione o a votare scheda bianca, cioè ad atti che, in ogni caso, si traducono in un vantaggio indiretto per le maggioranze.

Le votazioni di secondo grado, comportando poi la corresponsione di indennità di missione per gli eletti in primo grado che vengono convocati a Roma, gravano sul bi-

lancio statale in una misura che se pur non è notevole, è tuttavia da non trascurare.

Si propone pertanto che l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477 e successive modificazioni, venga sostituito con una nuova norma, atta a rendere più democratica, più snellita e meno costosa la elezione di rappresentanti della classe magistratale nella terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I primi due commi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato dall'articolo 9 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituiti dal seguente comma:

« Le elezioni per la seconda e per la terza Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».